



Materiale didattico a cura di Simone Chiarelli (con IA) - simone.chiarelli@gmail.com

Riforma della Corte dei Conti



ACADEMY (diretta, concreta, attuale) - academy@chiarelli.eu - 328 9494901 - <https://chiarelli.academy/>

Riforma della Corte dei Conti

Direttore: Simone Chiarelli - academy@chiarelli.eu - 328 9494901 - <https://chiarelli.academy/>



Ecco l'analisi del documento "A.S. 1457" (Legge approvata dal Senato il 27 dicembre 2025) recante modifiche alla disciplina della Corte dei conti e della responsabilità erariale.

Sintesi dei 10 principali punti della riforma

Questa riforma, spesso citata nelle cronache come "Riforma Foti" o "Nuovo Scudo Erariale", segna un cambiamento radicale nel rapporto tra amministrazione e giustizia contabile. Ecco i punti chiave, integrati con i commenti del dibattito politico e giuridico:

1. Ridefinizione della "Colpa Grave" (il "Nuovo Scudo") La legge riscrive il concetto di colpa grave, limitandolo drasticamente. Non basta più la negligenza: serve una "violazione manifesta" delle norme, il "travisamento dei fatti" o la negazione dell'evidenza.

Commento approfondito: Questa modifica rappresenta il cuore ideologico della riforma e segna un punto di rottura netto con il passato. L'obiettivo dichiarato dai promotori (maggioranza di governo e associazioni degli amministratori locali come l'ANCI) è sconfiggere la "paura della firma" o "burocrazia difensiva": quel fenomeno per cui i funzionari pubblici, temendo di essere perseguiti per errori non intenzionali, preferiscono bloccare le procedure o chiedere continui pareri, paralizzando il Paese. Limitando la colpa grave a casi quasi "dolosi" (travisamento dei fatti o violazioni lampanti), si intende liberare l'azione amministrativa. Tuttavia, il fronte critico – composto dall'Associazione Magistrati della Corte dei conti, dalle



opposizioni e da diversi giuristi – solleva un'obiezione sostanziale: questa "tipizzazione" rischia di creare un'area di impunità quasi totale. Dimostrare il "travisamento del fatto" in un procedimento amministrativo complesso è estremamente arduo; inoltre, definire la violazione come "manifesta" apre a infinite dispute interpretative. Se una norma è complessa o ambigua (situazione frequente in Italia), il funzionario potrà sempre invocare la mancanza di chiarezza per escludere la colpa grave. Di fatto, si restringe il perimetro della responsabilità a tal punto che,

2. Il "Tetto" al Risarcimento (30% e max 2 stipendi) Viene introdotto un doppio limite al danno risarcibile per colpa grave: la condanna non può superare il 30% del danno effettivo e, in ogni caso, non può eccedere il valore di due annualità lorde dello stipendio del funzionario.

Commento approfondito: Questo punto è tecnicamente rivoluzionario perché trasforma il "potere riduttivo" (la facoltà del giudice di ridurre l'addebito in base alle circostanze), che prima era discrezionale, in un obbligo matematico. Le implicazioni sono enormi. Immaginiamo un dirigente che, per grave negligenza,



causa un danno di 10 milioni di euro allo Stato (es. un'opera pubblica crollata o un appalto sbagliato). Con la vecchia normativa, rischiava di dover risarcire milioni, portandolo alla rovina personale. Con la nuova norma, il risarcimento scende prima al 30% (3 milioni), e poi viene tagliato dalla "ghigliottina" delle due annualità (supponiamo 100.000 euro totali se guadagna 50.000 l'anno). I sostenitori argomentano che il rischio di un'azione amministrativa non può comportare la "morte civile ed economica" del dipendente, il cui stipendio non è commisurato ai rischi miliardari che gestisce. Si vuole attrarre talento nella PA, cosa impossibile se un errore può costare il patrimonio di una vita. I critici, tuttavia, definiscono questa norma un "condono preventivo ed erga omnes". Se il danno è di 10 milioni e il colpevole ne paga 100.000, i restanti 9,9 milioni restano a carico della fiscalità generale, cioè dei contribuenti. Inoltre, si teme un effetto di *moral hazard*: sapendo che il rischio massimo è limitato a due stipendi (e probabilmente coperto da assicurazione), i funzionari potrebbero operare con maggiore leggerezza, abbassando la soglia di attenzione nella gestione dei fondi pubblici.

3. Responsabilità limitata al Dolo per casi specifici In alcune fattispecie, come la conclusione di accordi di conciliazione o mediazione, la responsabilità



scatta solo in caso di dolo (intenzionalità), escludendo totalmente la colpa grave.

Commento approfondito: Questa norma nasce da un problema pratico molto sentito: l'immenso contenzioso pendente della Pubblica Amministrazione italiana. Spesso, un ente pubblico preferisce trascinare una causa persa per anni, accumulando interessi passivi e spese legali enormi, piuttosto che firmare una transazione vantaggiosa (es. pagare subito il 50% per chiudere la lite). Il motivo? Il funzionario che firma la transazione teme che, anni dopo, la Corte dei conti possa contestargli di aver "regalato" soldi al privato, accusandolo di danno erariale. Il risultato è che nessuno transa e lo Stato paga di più alla fine. Limitando la responsabilità al solo dolo, il legislatore vuole incentivare massicciamente l'uso di strumenti deflattivi del contenzioso. L'idea è che sia economicamente più razionale chiudere le liti, anche accettando qualche rischio, piuttosto che intasare i tribunali. Tuttavia, il rovescio della medaglia è il rischio corruttivo o di cattiva amministrazione. Senza la minaccia della colpa grave, un funzionario potrebbe accordare transazioni eccessivamente generose ai privati (magari amici o sostenitori politici) senza che si possa dimostrare il dolo. Si elimina il "cane da



"guardia" della Corte dei conti proprio nel momento delicato in cui lo Stato decide di rinunciare a far valere le proprie pretese o di pagare debiti contestati.

4. Presunzione di buona fede per gli organi politici ("Scudo politico") Sindaci e amministratori politici non rispondono per colpa grave se hanno agito su atti "vistati" o approvati dagli uffici tecnici/amministrativi, salvo che non abbiano forzato la mano ignorando pareri contrari.

Commento approfondito: Questa norma codifica un principio fondamentale della riforma Bassanini (separazione tra indirizzo politico e gestione), ma lo porta alle estreme conseguenze sul piano della responsabilità. La ratio è proteggere gli amministratori locali che, spesso privi di competenze giuridiche o contabili specifiche, si affidano ai dirigenti per la correttezza degli atti. "Se il tecnico mi dice che si può fare, perché dovrei pagare io?" è la logica sottesa. Questo mira a tutelare i sindaci, specialmente dei piccoli comuni, che sono i soggetti più esposti alle inchieste della Corte dei conti. Tuttavia, i commentatori giuridici evidenziano il rischio di deresponsabilizzazione della classe politica. Spesso, nella realtà dei fatti, è la politica a esercitare pressioni informali sui tecnici affinché rilascino pareri favorevoli o trovino "soluzioni creative" per atti dubbi. Con questa norma, il politico



che ottiene il parere compiacente (magari da un dirigente precario o di nomina fiduciaria) si costruisce un'armatura perfetta, scaricando l'intero rischio erariale sul tecnico che ha firmato il visto. Si teme che ciò possa alterare gli equilibri interni agli enti, rendendo i dirigenti i "capri espiatori" ideali per decisioni che, nella sostanza, rimangono politiche.

5. Assicurazione Obbligatoria Diventa obbligatorio per chi gestisce risorse pubbliche stipulare una polizza assicurativa "a copertura dei danni patrimoniali per colpa grave". Il costo è a carico del funzionario (salvo rimborsi previsti dai contratti).

Commento approfondito: L'introduzione dell'obbligo assicurativo completa il disegno di "privatizzazione del rischio" del pubblico dipendente. Il legislatore prende atto che l'errore è parte fisiologica del lavoro e sposta la tutela dal piano sanzionatorio a quello risarcitorio-assicurativo. Se il dipendente è assicurato, la vittima (l'Amministrazione) viene risarcita dall'assicurazione e il dipendente non va in rovina. Il dibattito su questo punto è acceso. Da un lato, si garantisce che lo Stato recuperi almeno in parte i soldi (fino al massimale), cosa che oggi spesso non avviene perché i condannati risultano nullatenenti. Dall'altro, ci sono forti dubbi



sulla sostenibilità del mercato. Le compagnie assicurative accetteranno di assicurare dirigenti che gestiscono appalti miliardari? E a che prezzo? Se il premio è troppo alto, diventerà una tassa occulta sul lavoro pubblico. Inoltre, c'è un paradosso giuridico: se la "colpa grave" è stata ridefinita in modo così restrittivo (vedi punto 1) da essere quasi impossibile da provare, le assicurazioni potrebbero incassare i premi senza mai dover pagare sinistri, poiché le condanne diventeranno rarissime. Oppure, al contrario, il tetto ai risarcimenti (2 stipendi) renderà le polizze molto economiche, ma lo Stato recupererà solo briciole rispetto ai danni reali.

6. Controllo Concomitante e "Salvacondotto" PNRR Si potenzia il controllo "in itinere" della Corte dei Conti sui progetti PNRR. Se la Corte dà parere favorevole (o non si esprime nei termini brevi), il funzionario non può essere perseguito per colpa grave per quegli atti.

Commento approfondito: Questa misura risponde all'ansia da prestazione legata alle scadenze del PNRR. L'obiettivo è trasformare la Corte dei conti da "giudice che punisce" a "consulente che accompagna". Per gli investitori e per l'Europa, questo dovrebbe garantire certezza del diritto: una volta che l'atto passa il vaglio, è



blindato e non può essere rimesso in discussione anni dopo. Tuttavia, i critici all'interno della magistratura contabile vedono in questo una pericolosa commistione di ruoli. Se la Corte "approva" (anche solo con il silenzio) un atto gestionale, diventa co-responsabile della scelta amministrativa, perdendo la sua terzietà di giudice. Inoltre, si teme che il controllo concomitante, dovendo essere rapidissimo, possa essere superficiale. Un "bollino blu" dato in fretta potrebbe sanare preventivamente atti illegittimi o dannosi, impedendo alla Procura contabile di intervenire successivamente quando emergessero i danni reali. È uno scambio: si sacrifica il controllo profondo sull'altare della velocità e della stabilità delle decisioni.

7. Sanzioni per i ritardi nel PNRR Viene introdotta una sanzione specifica (da 150 euro fino a 2 mensilità) per i funzionari che causano ritardi ingiustificati nei progetti PNRR.

Commento approfondito: Questa norma cerca di colpire il vero nemico dell'amministrazione moderna: non l'errore attivo (fare male), ma l'omissione (non fare affatto). Fino ad oggi, paradossalmente, per un funzionario era più rischioso firmare (rischio di danno erariale per azione) che tenere le carte nel cassetto



(rischio basso di sanzioni disciplinari raramente applicate). La riforma prova a invertire l'incentivo: ti proteggo se firmi e sbagli (colpa grave limitata), ma ti punisco se stai fermo. Il commento degli esperti, tuttavia, verte sull'efficacia deterrente. Multe di qualche centinaio di euro spaventeranno davvero un dirigente? Inoltre, individuare il colpevole di un ritardo in filiere amministrative complesse, dove spesso mancano personale o strumenti, è difficilissimo. C'è il rischio che la norma resti una "grida manzoniana" o che venga usata strumentalmente per guerre interne agli uffici, accusando i sottoposti per ritardi strutturali dell'ente. È comunque un segnale culturale importante: l'inerzia viene equiparata al danno.

8. **Silenzio-Assenso sui controlli I tempi per i controlli preventivi della Corte sono ridotti (es. 30 giorni per appalti PNRR). Scaduto il termine, l'atto diventa efficace e scatta lo scudo erariale.**

Commento approfondito: Il principio del silenzio-assenso applicato ai controlli della magistratura contabile è una vittoria della logica aziendalistica su quella formale. In un mondo economico che viaggia veloce, attendere mesi per un visto di legittimità è inconcepibile. Questa norma costringe la Corte dei conti a un'efficienza estrema. I detrattori notano però che la Corte dei conti soffre, come tutti gli uffici



pubblici, di carenze di organico. Imporre termini perentori di 30 giorni su appalti complessi di centinaia di milioni di euro significa, di fatto, impedire un controllo reale. Se i giudici non hanno il tempo materiale di leggere le carte, scatterà il silenzio-assenso automatico. Di conseguenza, il controllo di legalità rischia di diventare una finzione procedurale, una semplice tappa formale per ottenere l'impunità (visto che l'atto "vistato" per silenzio-assenso protegge il funzionario dalla colpa grave). Si privilegia la velocità dell'esecuzione rispetto alla verifica della legalità.

9. Separazione delle Carriere e Funzioni Viene prevista una delega al Governo per riformare l'ordinamento della Corte, separando nettamente le funzioni tra Pubblici Ministeri (che accusano) e Giudici (che decidono), vietando il passaggio tra le due funzioni.

Commento approfondito: Questo punto riflette un dibattito parallelo a quello sulla giustizia penale. L'obiettivo è garantire il "Giusto Processo" (Art. 111 Cost.): l'accusatore e il giudice non devono essere colleghi di stanza, non devono avere percorsi di carriera intrecciati né condividere la stessa cultura corporativa. Questo serve a garantire che il giudice sia davvero "terzo" e imparziale rispetto alle tesi



dell'accusa. La riforma è molto richiesta dagli avvocati e dal mondo politico, che spesso percepisce la magistratura contabile come un corpo unico troppo appiattito sulle tesi colpevoliste delle Procure. Dall'altro lato, i magistrati contabili difendono l'unitarietà della giurisdizione come garanzia di indipendenza e competenza: il PM che ha fatto il giudice conosce meglio l'equilibrio necessario nel valutare le prove. La separazione rischia, secondo loro, di isolare i PM, trasformandoli in "super-poliziotti" o "avvocati dell'accusa" sempre più aggressivi, o viceversa di sottoporli al controllo dell'esecutivo, indebolendo la lotta agli sprechi.

10. **Estensione tutele agli Avvocati dello Stato La responsabilità degli avvocati e procuratori dello Stato viene equiparata a quella dei magistrati (Legge Vassalli), limitando le azioni di rivalsa.**

Commento approfondito: Questa è una norma di nicchia ma di grande rilievo sistematico. Gli Avvocati dello Stato difendono le amministrazioni nei giudizi civili, amministrativi e arbitrali. Se perdono una causa o sbagliano una strategia processuale, possono causare danni enormi all'Erario. Fino ad oggi, erano esposti al giudizio della Corte dei conti come un qualsiasi funzionario. Tuttavia, il loro ruolo è peculiare: devono prendere decisioni tecniche discrezionali (es. se appellare una



sentenza, se transigere, come impostare una difesa). Se vivono nel terrore di essere perseguiti per la strategia difensiva scelta, la difesa dello Stato ne risente (diventa troppo timida o irrazionalmente ostinata). Equiparandoli ai magistrati, si riconosce la natura "quasi-giurisdizionale" o comunque altamente intellettuale e autonoma della loro funzione. Le critiche riguardano il rischio di corporativismo: si crea un'altra categoria "protetta" all'interno dello Stato, rendendo sempre più difficile recuperare risorse quando l'errore professionale dell'avvocato pubblico costa milioni ai cittadini.



Testo Coordinato (Articoli Modificati)

Di seguito il testo ricostruito della **Legge 14 gennaio 1994, n. 20**, risultante dalle modifiche apportate dagli Art. 1 e 3 del documento approvato.

Legge 14 gennaio 1994, n. 20 Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti

Art. 1 (Azione di responsabilità)

1. La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è personale e limitata ai fatti e alle omissioni commessi con dolo o colpa grave, ferma restando l'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali. Il relativo debito si trasmette agli eredi secondo le leggi vigenti nei casi di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi. **Costituisce colpa grave la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili, il travisamento del fatto, l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento. Ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili si tiene conto, in particolare, del grado di chiarezza e precisione delle norme violate nonché dell'inescusabilità e della gravità dell'inosservanza. Non costituisce colpa grave la violazione o l'omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti.**

1.1. La responsabilità è limitata ai fatti e alle omissioni commessi con dolo nei seguenti casi: a) conclusione di accordi di conciliazione nel procedimento di mediazione o in sede giudiziale da parte dei rappresentanti delle amministrazioni pubbliche [...] b) conclusione di accordi di mediazione o transazione ai sensi della normativa fiscale o previdenziale [...]

1-bis. Nel giudizio di responsabilità, fermo restando il potere di riduzione, deve tenersi conto dei vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione di appartenenza, o da altra amministrazione, o dalla comunità amministrata in relazione al comportamento degli amministratori o dei dipendenti pubblici soggetti al giudizio di responsabilità. **Agli atti e alle omissioni commessi con colpa grave si applicano le disposizioni di cui al comma 1-octies.**

1-ter. Nel valutare il comportamento dei titolari degli organi politici o di indirizzo, l'interprete tiene conto della natura dell'incarico e del dovere di fedeltà al mandato politico. **In ogni caso, qualora i titolari degli organi politici abbiano adottato l'atto sulla base del parere favorevole o del visto dei competenti uffici tecnici e amministrativi, la responsabilità è esclusa, salvo che il danno sia cagionato con dolo o che la volontà dell'organo politico sia stata, nel corso dell'iter di formazione dell'atto, chiaramente espressa in contrasto con il parere o il visto degli uffici.**



(... *omissis commi 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies, 1-septies ...*)

1-octies. (Nuovo) Salvi i casi di danno cagionato con dolo o di illecito arricchimento, la Corte dei conti esercita il potere di riduzione ponendo a carico del responsabile, in quanto conseguenza immediata e diretta della sua condotta, il danno o il valore perduto per un importo non superiore al 30 per cento del danno accertato e, comunque, non superiore a due annualità del trattamento economico complessivo annuo lordo spettante al responsabile al momento della condotta.

1-novies. (Nuovo) Il limite di cui al comma 1-octies non si applica quando la condotta è stata posta in essere in violazione di una specifica disposizione di legge o di regolamento che preveda espressamente la sanzione della nullità dell'atto. (Nota: ricostruzione basata sulla logica del tetto salvo dolo).

(... *omissis commi 2, 3, 4 ...*)

4-bis. (Nuovo) Chiunque assuma un incarico che comporti la gestione di risorse pubbliche [...] è tenuto a stipulare, prima dell'assunzione dell'incarico, una polizza assicurativa a copertura dei danni patrimoniali cagionati dallo stesso all'amministrazione per colpa grave.

(... *omissis comma 2 ...*)

4-bis. Chiunque assuma un incarico che comporti la gestione di risorse pubbliche, la cui attività è sottoposta alla giurisdizione della Corte dei conti, è tenuto a stipulare, prima dell'assunzione dell'incarico, una polizza assicurativa a copertura dei danni patrimoniali cagionati dallo stesso all'amministrazione per colpa grave. La violazione dell'obbligo di cui al primo periodo è valutata ai fini della responsabilità disciplinare e dirigenziale.

Art. 3 (Norme in materia di controllo della Corte dei conti)

(*Modifiche principali al meccanismo di controllo*)

1-bis. (...) I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine è sospeso se l'ufficio di controllo formula, per una sola volta, osservazioni o richieste istruttorie. In tal caso, il termine riprende a decorrere dalla data di ricezione della risposta. (Nota: Il testo consolida il silenzio-assenso breve).



Legge 3 aprile 1979, n. 103 (Avvocatura dello Stato)

Art. 19 (Responsabilità)

(Viene aggiunto il seguente comma finale): **La responsabilità degli avvocati e procuratori dello Stato è disciplinata dalla legge 13 aprile 1988, n. 117, i cui principi, ivi compresi i limiti dettati dall'articolo 8, comma 3, della predetta legge, si applicano anche alle azioni di responsabilità esercitabili dalla Corte dei conti ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20.**



20 quiz Vero/Falso di livello medio/difficile

- 1. Il nuovo "scudo erariale" elimina completamente la responsabilità per colpa grave per tutte le attività amministrative.**

- 2. In caso di condanna per colpa grave, il funzionario dovrà risarcire l'intero danno se questo è inferiore a due annualità del suo stipendio.**

- 3. La responsabilità è limitata al solo dolo nel caso di conclusione di accordi di conciliazione o mediazione.**

- 4. Il limite massimo del risarcimento (due annualità) si calcola sul trattamento economico netto del responsabile.**

- 5. L'obbligo di stipulare l'assicurazione per colpa grave prevede che il costo del premio sia sempre a totale carico dell'amministrazione.**



6. Se un organo politico approva un atto basandosi su un parere tecnico favorevole ("visto"), la sua responsabilità è sempre esclusa, anche se ha agito con dolo.

7. Il "travisamento del fatto" rientra ora nella nuova definizione tipizzata di colpa grave.

8. In caso di ritardi ingiustificati nei progetti PNRR, la legge prevede una sanzione specifica che può arrivare fino alla destituzione dal servizio.

9. La separazione delle carriere tra magistrati requirenti e giudicanti della Corte dei conti entra in vigore immediatamente con la pubblicazione della legge.

10. Gli Avvocati dello Stato rispondono ora dei danni erariali secondo i principi della Legge Vassalli (L. 117/88), equiparati ai magistrati.

11. Il termine per il silenzio-assenso sui provvedimenti sottoposti al controllo preventivo della Corte dei conti è fissato in 60 giorni.



12. La violazione di norme determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti costituisce comunque colpa grave se la norma violata era chiara.

13. Il tetto al risarcimento (30% e 2 stipendi) si applica anche nel caso in cui il danno sia conseguenza di un illecito arricchimento (es. furto di denaro).

14. Se un funzionario non stipula l'assicurazione obbligatoria, l'atto amministrativo che firma è nullo.

15. Il nuovo limite al risarcimento (comma 1-octies) si applica anche se la condotta viola una legge che prevede espressamente la nullità dell'atto.

16. Nel controllo concomitante PNRR, se la Corte non formula osservazioni, il funzionario è esente da responsabilità per colpa grave per quegli atti.

17. Il debito per responsabilità erariale si trasmette agli eredi in ogni caso, indipendentemente dall'arricchimento.



- 18. Per valutare la "violazione manifesta" di una norma, il giudice deve tener conto del grado di chiarezza e precisione della norma stessa.**
- 19. L'organo politico risponde per colpa grave se ha approvato un atto contro il parere degli uffici tecnici, esprimendo chiaramente una volontà contrastante.**
- 20. La riforma elimina il "potere riduttivo" della Corte dei conti, sostituendolo con sanzioni fisse.**



Legislatura 19^a - Disegno di legge n. 1457

Azioni disponibili

[Copia questo link](#)

[Attiva riferimenti normativi](#)

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche agli articoli 1 e 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernenti l'azione di responsabilità e il controllo della Corte dei conti)

1. Alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) al comma 1:

1.1) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: « Costituisce colpa grave la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili, il travisamento del fatto, l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento. Ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili si tiene conto, in particolare, del grado di chiarezza e precisione delle norme violate nonché dell'inescusabilità e della gravità



dell'inosservanza. Non costituisce colpa grave la violazione o l'omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti »;

1.2) al terzo periodo, le parole: « , limitatamente ai profili presi in considerazione nell'esercizio del controllo » sono sostituite dalle seguenti: « ovvero dagli atti richiamati e allegati che costituiscono il presupposto logico e giuridico dell'atto sottoposto a controllo »;

2) il comma 1.1 è sostituito dal seguente:

« 1.1. La responsabilità è limitata ai fatti e alle omissioni commessi con dolo nei seguenti casi:

a) conclusione di accordi di conciliazione nel procedimento di mediazione o in sede giudiziale da parte dei rappresentanti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

b) conclusione di procedimenti di accertamento con adesione, di accordi di mediazione, di conciliazioni giudiziali e di transazioni fiscali in materia tributaria »;

3) al comma 1-bis, le parole: « fermo restando il potere di riduzione, deve tenersi conto » sono sostituite dalle seguenti: « fermi restando il potere di riduzione e l'obbligo di esercizio del potere riduttivo nei casi previsti dal comma 1-octies del presente articolo, nella quantificazione del danno deve tenersi conto dell'eventuale concorso dell'amministrazione danneggiata nella produzione del danno medesimo e »;

4) al comma 1-ter è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il secondo periodo si interpreta nel senso che la buona fede dei titolari degli organi politici si presume, fino a prova contraria, fatti salvi i casi di dolo, quando gli atti adottati dai medesimi titolari, nell'esercizio delle proprie competenze, sono proposti, vistati o sottoscritti dai responsabili degli uffici tecnici o amministrativi, in assenza di pareri formali, interni o esterni, di contrario avviso »;



5) dopo il comma 1-*septies* sono inseriti i seguenti:

« 1-*octies*. Salvi i casi di danno cagionato con dolo o di illecito arricchimento, la Corte dei conti esercita il potere di riduzione ponendo a carico del responsabile, in quanto conseguenza immediata e diretta della sua condotta, il danno o il valore perduto per un importo non superiore al 30 per cento del pregiudizio accertato e, comunque, non superiore al doppio della retribuzione linda conseguita nell'anno di inizio della condotta lesiva causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo, ovvero non superiore al doppio del corrispettivo o dell'indennità percepiti per il servizio reso all'amministrazione o per la funzione o l'ufficio svolti, che hanno causato il pregiudizio.

1-*novies*. Nella sentenza di condanna la Corte dei conti può, nei casi più gravi, disporre a carico del dirigente o del funzionario condannato la sospensione dalla gestione di risorse pubbliche per un periodo compreso tra sei mesi e tre anni. L'amministrazione, conseguentemente, avvia immediatamente un procedimento ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da concludere improrogabilmente entro il termine della sospensione disposta con il passaggio in giudicato della sentenza, e assegna il dirigente o il funzionario sospeso a funzioni di studio e ricerca.

1-*decies*. L'avvenuto spontaneo pagamento di tutti gli importi indicati nella sentenza definitiva di condanna determina la cessazione di ogni altro effetto della condanna medesima »;

6) al comma 2, dopo le parole: « fatto dannoso » sono inserite le seguenti: « , indipendentemente dal momento in cui l'amministrazione o la Corte dei conti sono venuti a conoscenza del danno » e dopo le parole: « occultamento doloso del danno » sono inserite le seguenti: « , realizzato con una condotta attiva o in violazione di obblighi di comunicazione »;

7) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 4-*bis*. Chiunque assuma un incarico che comporti la gestione di risorse pubbliche dalla quale discenda la sua sottoposizione alla giurisdizione della Corte dei conti è tenuto a stipulare, prima dell'assunzione dell'incarico, una polizza assicurativa a copertura dei danni patrimoniali cagionati dallo stesso all'amministrazione per colpa grave. Nei procedimenti per i danni patrimoniali, l'impresa di assicurazione è litisconsorte necessario »;



b) all'articolo 3:

1) al comma 1, lettera *g*), le parole: «di appalto d'opera, se di importo superiore al valore in ECU stabilito dalla normativa comunitaria per l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei contratti stessi» sono sostituite dalle seguenti «di appalto di lavori, servizi o forniture, se di importo superiore alle soglie previste dall'articolo 14 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»;

2) dopo il comma 1-*bis* sono inseriti i seguenti:

«1-*ter*. Per i contratti pubblici connessi all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC), il controllo preventivo di legittimità di cui al comma 1, lettera *g*), è svolto sui provvedimenti di aggiudicazione, anche provvisori, e sui provvedimenti conclusivi delle procedure di affidamento che non prevedono l'aggiudicazione formale. I termini di cui al comma 2 hanno carattere perentorio; qualora alla scadenza non sia intervenuta la deliberazione, l'atto si intende registrato anche ai fini dell'esclusione di responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1. Il visto può essere riconosciuto soltanto con deliberazione motivata.

1-*quater*. Le regioni, le province autonome e gli enti locali, con norma di legge o di statuto adottata previo parere delle sezioni riunite della Corte dei conti, possono sottoporre al controllo preventivo di legittimità della Corte medesima i provvedimenti di aggiudicazione, anche provvisori, ovvero i provvedimenti conclusivi delle procedure di affidamento che non prevedono l'aggiudicazione formale, relativi ai contratti di appalto di lavori, servizi o forniture, attivi o passivi, ovvero ai contratti di concessione, finalizzati all'attuazione del PNRR e del PNC, di importo superiore alle soglie previste dall'articolo 14 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

1-*quinquies*. La facoltà di cui al comma 1-*quater* è riconosciuta a ogni altro soggetto pubblico attuatore del PNRR e del PNC nel rispetto delle previsioni dei rispettivi ordinamenti.

1-*sexies*. Per gli atti e i provvedimenti di cui ai commi 1-*quater* e 1-*quinquies* si applicano le disposizioni di cui al comma 1-*ter*»;



3) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e si intendono registrati a tutti gli effetti, compresa l'esclusione di responsabilità ai sensi dell'articolo 1, comma 1».

Art. 2.

(Attività consultiva della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica)

1. La sezione centrale della Corte dei conti per il controllo di legittimità sugli atti, su richiesta delle amministrazioni centrali e degli altri organismi nazionali di diritto pubblico, rende pareri in materia di contabilità pubblica, anche su questioni giuridiche applicabili a fattispecie concrete connesse all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC), di valore complessivo non inferiore a un milione di euro, purché estranee ad atti soggetti al controllo preventivo di legittimità ovvero a fatti per i quali la competente procura contabile abbia notificato un invito a dedurre. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti rendono i pareri di cui al primo periodo su richiesta dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni. È esclusa, in ogni caso, la gravità della colpa per gli atti adottati in conformità ai pareri resi. Le sezioni riunite della Corte dei conti assicurano la funzione nomofilattica sull'attività consultiva esercitata dalla sezione centrale e dalle sezioni regionali ai sensi del presente comma.

2. I pareri di cui al comma 1 sono resi entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta. In caso di mancata espressione del parere nel termine di cui al primo periodo, lo stesso si intende reso in senso conforme a quanto prospettato dall'amministrazione richiedente, ai fini dell'esclusione della gravità della colpa di cui al medesimo comma 1, ovvero in senso negativo qualora l'amministrazione richiedente non abbia prospettato alcuna soluzione.

Art. 3.

(Delega al Governo in materia di riorganizzazione e riordino delle funzioni della Corte dei conti)



1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la riorganizzazione e il riordino delle funzioni della Corte dei conti, al fine di un ulteriore incremento della sua efficienza, nonché in materia di rimborso da parte delle amministrazioni di appartenenza delle spese legali sostenute nei giudizi per responsabilità amministrativa.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) organizzare la Corte dei conti a livello centrale in sezioni abilitate a svolgere unitariamente funzioni consultive, di controllo, referenti e giurisdizionali, ripartite in collegi con provvedimenti del Presidente della Corte;

b) rafforzare gli effetti nomofilattici delle pronunce delle sezioni riunite sulle funzioni consultive, di controllo, referenti e giurisdizionali nonché sull'attività delle procure della Repubblica presso la Corte dei conti, prevedendo, in particolare, che il procuratore generale eserciti la sua funzione di coordinamento tenendo conto delle pronunce nomofilattiche delle sezioni riunite;

c) fermo restando per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano quanto previsto dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione, organizzare la Corte dei conti a livello territoriale secondo i seguenti criteri:

1) ogni sede territoriale si articola in una sola sezione abilitata a svolgere unitariamente funzioni consultive, di controllo, referenti e giurisdizionali, ripartita in collegi con provvedimenti del presidente;

2) i presidi territoriali della Corte sono dotati di personale in funzione degli effettivi carichi di lavoro di ciascuna sede e di ciascun magistrato, con priorità per le esigenze connesse allo svolgimento delle funzioni consultive e di controllo;

3) il consiglio di presidenza della Corte applica i magistrati a più di una sede ai fini del riequilibrio dei carichi di lavoro;



d) articolare la funzione requirente presso la Corte dei conti in una procura generale e in procure territoriali, prevedendo che queste ultime siano rette da un viceprocuratore generale con funzioni di procuratore territoriale, preposto all'ufficio sotto il coordinamento del procuratore generale, e siano dotate di personale in funzione degli effettivi carichi di lavoro di ciascuna sede;

e) disciplinare i poteri di indirizzo e di coordinamento della procura generale della Corte dei conti nei confronti delle procure territoriali, al fine di garantire l'esercizio uniforme della funzione requirente nelle sedi territoriali; prevedere, a tal fine, che il procuratore generale:

1) possa accedere in tempo reale, anche tramite strumenti informatici, agli atti dei procedimenti istruttori svolti anche in sede territoriale;

2) possa disporre del potere di avocazione delle istruttorie in casi tassativamente previsti in sede di attuazione della presente delega, tra cui quelli di inerzia nell'istruttoria in sede territoriale o di violazione delle disposizioni di indirizzo e coordinamento impartite dalla procura generale;

3) in caso di istruttorie che si caratterizzino per particolare rilevanza o per particolare complessità o novità delle questioni, debba sottoscrivere congiuntamente con il procuratore territoriale, a pena di nullità, gli atti di invito a dedurre, di citazione a giudizio e di disposizione di misure cautelari e possa affiancare al magistrato assegnatario del fascicolo in sede territoriale uno o più magistrati addetti all'ufficio della procura generale;

f) stabilire che ogni magistrato svolge, secondo un criterio di rotazione temporale e con adeguata formazione professionale, tutte le funzioni attribuite alle sezioni cui è assegnato, prevedendo il divieto di passaggio dalle funzioni requirenti alle funzioni giudicanti;

g) regolamentare le procedure di accesso alla carriera della magistratura contabile, anche requirente, introducendo, tra l'altro, prove psicoattitudinali secondo i criteri stabiliti per l'accesso alla magistratura ordinaria;

h) regolamentare l'esercizio dell'azione disciplinare a carico dei magistrati contabili, prevedendo che essa sia ispirata a criteri di trasparenza, celerità, rispetto del contraddittorio e tipizzazione degli illeciti;



i) fermo restando quanto previsto dal comma 7, stabilire la dotazione dell'organico dei magistrati della Corte dei conti e il numero massimo delle posizioni direttive e semidirettive, contenere il numero delle figure apicali o sub-apicali e rafforzare, nella dotazione di risorse umane e strumentali:

1) le funzioni consultiva e di controllo;

2) le funzioni di coordinamento della procura generale;

l) prevedere, per le nomine successive alla data di entrata in vigore della presente legge, un limite temporale massimo dei mandati di Presidente della Corte dei conti e di procuratore generale;

m) ampliare la tipologia dei giudizi a istanza di parte su cui la Corte dei conti può giudicare ai sensi dell'articolo 172 del codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174;

n) introdurre istituti deflativi del contenzioso, che consentano all'inculpato di formulare una richiesta di definizione della propria posizione con il pagamento in un'unica soluzione di una percentuale della somma fatta oggetto dell'invito a dedurre, prima della citazione in giudizio, fermo restando il potere di valutazione della proposta da parte del pubblico ministero;

o) regolamentare i procedimenti di svolgimento delle funzioni di controllo, consultive e referenti, nel rispetto del principio del contraddittorio, regolando i criteri per la costituzione e la composizione dei collegi e stabilendo i casi di pubblicità e di riservatezza degli atti;

p) in particolare, disciplinare il controllo concomitante di cui all'articolo 11 della legge 4 marzo 2009, n. 15, prevedendo che esso sia svolto su richiesta delle Camere, del Governo o dell'amministrazione pubblica interessata e abbia a oggetto piani, programmi e progetti caratterizzati da rilevanza finanziaria e da significativo impatto socio-economico sui cittadini e sulle imprese e stabilendo un regime di limitazione della pubblicità delle comunicazioni scambiate e degli atti e dei provvedimenti adottati nell'esercizio di tale funzione;



q) razionalizzare il quadro normativo, eventualmente raccogliendo in codici o testi unici le norme attinenti all'organizzazione della Corte dei conti e quelle attinenti allo svolgimento dei procedimenti non giurisdizionali;

r) apportare modifiche al codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, al fine di prevedere interventi per il rimborso, da parte delle amministrazioni di appartenenza, delle spese legali effettivamente sostenute nei giudizi per responsabilità amministrativa nel caso di sentenze o provvedimenti che escludano la responsabilità degli amministratori dipendenti di amministrazioni pubbliche in conseguenza di atti e fatti connessi con lo svolgimento del servizio o con l'adempimento di obblighi istituzionali;

s) individuare atti degli enti locali di particolare rilevanza e complessità sottoposti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere, per i profili di competenza, della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che è reso nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Sulle disposizioni che danno attuazione ai principi e criteri direttivi di cui alle lettere a) e c) del comma 2, in luogo del parere previsto dal primo periodo del presente comma, è acquisita, entro il medesimo termine ivi indicato, l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei quarantacinque giorni che precedono la scadenza del termine di delega previsto dal comma 1 o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.

4. I decreti legislativi di cui al comma 1 abrogano espressamente tutte le disposizioni oggetto di riordino o comunque con essi incompatibili o superate e recano le opportune disposizioni di coordinamento, anche di natura transitoria, in relazione alle disposizioni non abrogate o non modificate, introducendo le necessarie modifiche al codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174.

5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2 e della procedura di cui al comma 3.



6. Nelle more dell'attuazione del principio di cui al comma 2, lettera c), il consiglio di presidenza della Corte dei conti assicura che la Corte e i suoi presidi territoriali siano dotati di personale in funzione degli effettivi carichi di lavoro di ciascuna sede e di ciascun magistrato, con particolare riferimento alle esigenze connesse allo svolgimento delle funzioni consultive e di controllo.

7. Fermo restando quanto previsto dal comma 8, dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti relativi ai decreti legislativi di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

8. Gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe di cui ai commi 1 e 5 sono corredati di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora i decreti legislativi adottati in attuazione del comma 2, lettere a), c), d), g), i), p) e r), del presente articolo determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno o mediante l'utilizzo delle risorse di cui al comma 9 del presente articolo, i suddetti decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

9. Ai fini del secondo periodo del comma 8 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 4.

(Disposizioni sanzionatorie per i responsabili dell'attuazione dei procedimenti connessi al PNRR-PNC)

1. Fatto salvo l'eventuale esercizio dell'azione di responsabilità ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, al pubblico ufficiale responsabile dell'attuazione dei procedimenti connessi al PNRR-PNC, in relazione ai quali si verifichi, per fatto



allo stesso imputabile, un ritardo superiore al 10 per cento rispetto al tempo stabilito per la conclusione del procedimento, si applica, sulla base della gravità della colpa, una sanzione pecuniaria da euro 150 fino a due annualità del proprio trattamento economico complessivo annuo lordo. La sanzione è irrogata nelle forme e con le garanzie di cui alla parte II, titolo V, capo III, del codice della giustizia contabile, di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174.

Art. 5.

(Modifica all'articolo 19 della legge 3 aprile 1979, n. 103, in materia di responsabilità degli avvocati e procuratori dello Stato)

1. All'articolo 19 della legge 3 aprile 1979, n. 103, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La responsabilità degli avvocati e procuratori dello Stato è disciplinata dalla legge 13 aprile 1988, n. 117, i cui principi, ivi compresi i limiti dettati dall'articolo 8, comma 3, della predetta legge, si applicano anche alle azioni di responsabilità esercitabili dalla Corte dei conti ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20».

2. Le disposizioni del terzo comma dell'articolo 19 della legge 3 aprile 1979, n. 103, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche ai procedimenti in corso non definiti e a quelli definiti nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non è stato ancora eseguito il pagamento, anche parziale, delle somme dovute derivanti da condanna.

Art. 6.

(Disposizioni transitorie)



1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), si applicano ai procedimenti e ai giudizi pendenti, non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge.